

COMUNE DI CAGLIARI

REGOLAMENTO POSTI RISERVATI ALLA PICCOLA PESCA

(Approvato con Deliberazione C.C. n° 81 del 15.05.1995)

Art.1

Nei Mercati al dettaglio, ove sono previsti posti occasionali per la vendita dei prodotti della piccola pesca, possono accedere, per la vendita del proprio pescato, solamente i piccoli pescatori a condizione che:

- a. siano muniti del permesso di pesca costiera locale, siano iscritti presso l'INPS, previo riconoscimento dei requisiti da parte della Commissione Compartimentale per l'assicurazione dei lavoratori marittimi (Legge 250 del 13.03.1958 artt.1 e 2);
- b. esercitino la pesca in conto proprio con barche a remi od a motore, sino a 10 tonnellate di stazza lorda;
- c. esercitino la pesca con reti a mano o a verricello, con reti da posta, con nasse, palamiti o tramagli e/o a strascico;

Art.2

Non possono essere autorizzati ad accedere direttamente nei reparti di piccola pesca nei mercati al dettaglio, ma esibiranno il loro pescato attraverso il Mercato Ittico all'Ingrosso: i pescatori che non si trovano nelle suddette situazioni, quelli che operano anche con natante da dieci tonnellate in su, i parenti od affini entro il terzo grado di proprietari di barca da dieci tonnellate in su a meno che non dimostrino che questi conferiscono il pescato nel Mercato Ittico od in cooperativa;

Art.3

I posti riservati del reparto piccola pesca verranno assegnati dalla Direzione Mercati agli interessati, che dovranno presentare tutta la documentazione necessaria a dimostrare il possesso dei requisiti richiesti.

Nei posti così assegnati ciascun pescatore potrà sistemare giornalmente solo due cesti di prodotto.

Art.4

La vendita dei prodotti della piccola pesca deve essere assicurata, oltre che in quello di San Benedetto, anche nei mercati di Via Pola, Via Quirra, Santa Chiara e negli altri mercati al dettaglio dove verranno previsti posti occasionali per la vendita di tali prodotti.

A tal fine la direzione dei mercati al dettaglio predisporrà un calendario, il quale dovrà prevedere la rotazione degli aventi diritto, singoli pescatori o cooperative di pescatori, in tutti gli anzidetti mercati.

Il piccolo pescatore che non osserverà detta turnazione, verrà tempestivamente segnalato dai VV.UU.

alla Direzione che escluderà dal Mercato di S. Benedetto per due suoi successivi turni settimanali consecutivi.

Art.5

É fatto assoluto divieto per gli aventi diritto ai posti riservati della piccola pesca di operare al di fuori degli spazi riservati.

Il contravventore rilevato dai Vigili Urbani, i quali ne daranno tempestiva comunicazione alla Direzione, verrà da questa escluso dal mercato di S. Benedetto per due suoi turni settimanali consecutivi.

Art.6

Per il posto assegnato l'interessato dovrà pagare tempestivamente il canone di occupazione.

In caso di ritardo nel pagamento oltre la settimana, la direzione dei Mercati escluderà il pescatore moroso sino alla regolarizzazione della sua posizione.

Art.7

Potrà ottenere l'autorizzazione alla vendita del prodotto solo una persona per natante e cioè il proprietario, se imbarcato, o uno dei membri dell'equipaggio.

Art.8

Potranno essere concessi posti nel reparto della piccola pesca a cooperative tra pescatori regolarmente costituite, per la vendita dei soli prodotti pescati con barche sino a dieci tonnellate di stazza lorda che non operino anche con natante da dieci tonnellate in su.

Per le cooperative possono esercitare la vendita solo i soci appositamente incaricati, uno per posto assegnato.

I posti aventi numero 1, 2, 3 e 14, 15, 16, vengono stralciati dal novero di piccola pesca e destinati esclusivamente alle cooperative che dovranno presentare l'apposita documentazione alla Direzione dei Mercati.

Non potranno essere assegnati più di tre posti a ciascuna cooperativa e questa dovrà attrezzare i posti con bilancia e registratore fiscale, saranno divisi dagli altri posti di piccola pesca.

Le assegnazioni saranno effettuate secondo regolamento dal Direttore.

Art.9

L'imparziale controllo sui presupposti necessari per la normale applicazione del presente regolamento sarà garantito da una apposita Commissione così composta:

1. dal direttore dei Mercati o da un suo delegato;
2. da una persona designata dall'Unione Dettaglianti Pesci;
3. da due persone designate dai piccoli pescatori;
4. da una persona designata dal Servizio veterinario.

"La Commissione si riunirà sotto la presidenza del Direttore o dalla persona da lui designata ogni qualvolta un componente lo richieda per dirimere eventuali controversie in merito all'applicazione delle norme regolamentari in materia di piccola pesca".